

INFORMATIVA EX ART. 1, D.LGS. N. 152/1997

del 13/08/2022 (aggiornamento del 30/04/2024)

(Informativa consegnata contestualmente alla sottoscrizione del contratto di assunzione)

Con riferimento alla Sua assunzione alle nostre dipendenze le comunichiamo le ulteriori informazioni:

CONTRATTO COLLETTIVO APPLICATO E PARTI CHE LO HANNO SOTTOSCRITTO

Il Suo rapporto di lavoro è disciplinato dal Contratto Nazionale del Lavoro per le lavoratrici e i lavoratori delle cooperative del settore socio-sanitario assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo sottoscritto dalle Org. datoriali AGCI SOLIDARIETA', CONFCOOPERATIVE FEDERSOLIDARIETA', LEGACOOPSOCIALI e Org. sindacali FP CGIL, FPS CISL, FISASCAT CISL, UIL FPL, UILTUCS

DIRITTO ALLA FORMAZIONE

Avrà diritto, entro 60 giorni dalla data d'inizio del rapporto, a ricevere la formazione obbligatoria in materia di sicurezza da determinarsi in forma specifica sul tipo di rischio al netto di eventuali ore, documentate da attestati formativi, validi anche per il nuovo rapporto di lavoro, per corsi frequentati in precedenza. La formazione obbligatoria va considerata orario di lavoro e ove possibile deve svolgersi durante lo stesso.

DURATA DEI CONGEDI RETRIBUITI

Relativamente alla durata dei congedi retribuiti diversi da quello per ferie a cui, al verificarsi delle condizioni legittimanti, Lei ha diritto, a titolo indicativo, Le comunichiamo i seguenti congedi retribuiti:

congedo di maternità (art. 16, 16-bis, 17 e 20, Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (recante il Testo unico delle disposizioni in materia di tutela e sostegno della maternità/paternità)	Fatte salve le ipotesi in cui al ricorrere di particolari condizioni (di salute o discendenti dall'ambiente di lavoro o dalla natura dell'attività svolta) il congedo può essere anticipato, o posticipato, ordinariamente decorre a partire dai 2 mesi antecedenti la data del parto presunto e termina 3 mesi dopo il parto.
congedo di paternità obbligatorio/alternativo (rispettivamente art. 27-bis e art. 28, Testo unico maternità/paternità)	Il padre lavoratore dipendente (dal 13.08.2022) ha diritto a un congedo di paternità obbligatorio pari a 10 giorni lavorativi (20 in caso di parto plurimo) fruibili dai 2 mesi precedenti la data presunta del parto entro i 5 mesi successivi.
Adozioni (art. 26, co. 1 - 5, Testo unico maternità/paternità, ovvero art. 31 del medesimo provvedimento, qualora, non essendo stato richiesto dalla lavoratrice, spetta al lavoratore)	Nella ipotesi di adozione (o affidamento preadottivo) nazionale la durata del congedo, pari a 5 mesi, decorre dal giorno dell'ingresso effettivo del bambino nella famiglia; se l'evento è internazionale la durata del congedo, pari a 5 mesi a cui aggiungere il giorno dell'ingresso in Italia del minore, può decorrere anche a partire dal periodo di permanenza all'estero
affidamenti di minori (art. 26, co. 6, Testo unico maternità/paternità)	
congedo parentale, fruibile per ogni bambino nei suoi primi dodici anni di vita (art. 32, commi 1, 2 e 4, Testo unico maternità/paternità; in caso di adozioni/affidamenti, art. 36 del medesimo provvedimento)	Se sono presenti entrambi i genitori, la durata dell'assenza, alla quale si può facoltativamente ricorrere per ciascun figlio che abbia fino a 12 anni, varia se il congedo è fruito da un solo genitore (se soltanto dalla madre, 6 mesi; se soltanto dal padre, 7 mesi), o da entrambi i genitori (11 mesi totali)
prolungamento del congedo parentale per ciascun minore gravemente disabile (art. 33, Testo unico maternità/paternità)	Per ciascun minore gravemente disabile la madre/ il padre, hanno diritto alla estensione della durata del congedo di cui al punto precedente per un periodo massimo non superiore a tre anni (comprensivo dei periodi ordinari) a condizione che il bambino non sia ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati, o salvo che, in quest'ultima ipotesi, la presenza del genitore sia richiesta dai sanitari.
congedo straordinario per assistere il familiare con disabilità grave (art. 42, commi 5, Testo unico maternità/paternità)	La durata complessiva, per ciascuna persona portatrice di handicap e nell'arco della vita lavorativa, non può essere superiore a due anni
congedo matrimoniale	durata pari a 15 giorni consecutivi di calendario
permessi ai donatori di sangue (Legge n.584/1967 e DM 8/4/68)	I lavoratori che cedono gratuitamente il loro sangue hanno diritto a una giornata di riposo
congedo per lavoratrici dipendenti inserite in percorsi di protezione relativi alla violenza di genere (art. 24, Decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 80)	Se inserite in percorsi certificati dai servizi sociali del comune di appartenenza, dai centri antiviolenza o dalle case rifugio, relativamente ai giorni lavorativi le lavoratrici dipendenti vittime di violenza di genere possono astenersi dal lavoro per motivi connessi ai percorsi di protezione per un periodo massimo di 3 mesi (equivalenti a 90 giornate di prevista attività lavorativa)

